

**ASSOCIAZIONE Godot APS**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24/01/2022**

Il giorno 24/01/2022 alle ore 21:00 si è riunita, presso la sede associativa in via Vellani 26 a Carpi (MO), l'Assemblea dei soci dell'Associazione Godot per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. MODIFICA STATUTO COME RICHIESTO DAL CODICE TERZO SETTORE -  
LEGGE 117/2017
2. VARIE ED EVENTUALI

Prende la parola il Presidente in carica Guerri Giacomo il quale, riscontrata la presenza del numero legale (sono presenti n. 14 Soci), chiama come segretario verbalizzante Montanari Maddalena.

Il presidente dichiara aperta l'Assemblea.

1. MODIFICA STATUTO COME RICHIESTO DAL CODICE TERZO SETTORE -  
LEGGE 117/2017

Il Presidente, Guerri Giacomo, comunica all'Assemblea dei Soci le modifiche allo Statuto sociale in risposta all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.Lgs 117/2017.

Si procede alla lettura integrale del nuovo statuto, evidenziandone le differenze rispetto alla versione a oggi vigente.

L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente verbale.

2. VARIE ED EVENTUALI

L'Assemblea dei soci non espone tematiche di cui dibattere e si riaggiorna.

La seduta ha termine alle ore 23.00

Carpi, 24/01/2022

IL SEGRETARIO

*Maddalena Montanari*

IL PRESIDENTE

*Giacomo Guerri*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Modena  
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 16/02/2022  
N° 278 Atti Privati Serie 3  
E SPRINT

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(\*) Firma su delega del  
Direttore provinciale

*[Firma]*

# STATUTO

## Art. 1 Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "Godot -APS" con sede legale nel comune di Modena.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

## Art.2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- i) organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

promuovere, sviluppare e diffondere l'arte e la cultura in ogni forma espressiva; valorizzare e promuovere ogni attività finalizzata alla crescita dell'individuo; incoraggiare l'integrazione e la socializzazione mediante l'aggregazione social

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) organizzazione e/o promozione di eventi musicali, con musica sia dal vivo (concerti) che riprodotta (dj-set), nonché di mostre ed esposizioni di arte visiva, installazioni audio-video ed esibizioni di arte performativa, in collaborazione con artisti locali, nazionali ed internazionali;
- b) organizzazione di rassegne cinematografiche e/o cineforum, eventi di reading e letture, seminari, conferenze, convegni, incontri e workshop, in proprio e/o in collaborazione con terzi;



- organizzazione di esposizioni e mostre di creazioni handmade, di collezionismo e di memorabilia, nonché allestimenti di mercatini artigianali e del riuso, in proprio e/o in collaborazione con terzi;
- somministrazione e preparazione di cibi e bevande, organizzazione di eventi di degustazione enogastronomica e laboratori e/o corsi formativi da barman, in proprio e/o in collaborazione con terzi;
- e) messa a disposizione di sale prove con relativa strumentazione e servizi di registrazione fonografica a favore degli artisti;
  - f) organizzazione di laboratori e/o corsi musicali, sia strumentali che vocali, di didattica, musicoterapia e musica di insieme, nonché seminari, conferenze, convegni e incontri volti a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, in proprio e/o in collaborazione con terzi;
  - g) organizzazione di laboratori e/o corsi di video-making, di ripresa audio e video e di tecnico del suono, in proprio e/o in collaborazione con terzi;
  - h) organizzazione di laboratori e/o corsi di pittura, disegno e arti rappresentative, visive e pittoriche, in proprio e/o in collaborazione con terzi;
  - i) organizzazione di laboratori e/o corsi di recitazione, spettacoli teatrali, esibizioni e rappresentazioni attoriali e di arte interpretativa e promozione di ogni altra iniziativa inerente alla recitazione e l'arte dello spettacolo, in proprio e/o in collaborazione con terzi;
  - j) organizzazione di laboratori e/o corsi di danza, volti a diffondere la conoscenza e la pratica della danza e del benessere fisico e motorio, nonché eventi, saggi, seminari, incontri e workshop a tema, in proprio e/o in collaborazione con terzi;
  - k) organizzazione di laboratori e/o corsi di informatica, seminari, incontri ed ogni altra iniziativa volta a diffondere la conoscenza delle tecnologie informatiche;
  - l) organizzazione di laboratori e/o corsi di lingua, seminari, incontri ed ogni altra iniziativa volta a diffondere la conoscenza delle lingue;
  - m) attività di doposcuola e aiuto didattico, rivolto a studenti di tutte le età;
  - n) organizzazione e promozione di incontri ed eventi di giochi da tavolo, di società, di ruolo e ogni altra iniziativa inerente al gioco intelligente.
  - o) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti istituzioni pubbliche e/o private e società per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
  - p) Collaborazione con associazioni ed istituzioni, enti e società ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
  - q) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  - r) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

L'Associazione può operare in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per la miglior realizzazione dei propri fini.

### **Art. 3 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;



entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;  
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art.4 Soci**

Il numero degli aderenti è illimitato. I soci, aventi pari diritti e doveri distinti nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e redigono lo Statuto;
- Soci ordinari: tutti coloro che, su apposita richiesta, vengano ammessi come soci all'interno della Assemblea.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

#### **Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.



L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso o per estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per un anno. Il mancato pagamento della quota associativa per un anno, nella misura ed entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato, previo preavviso di due mesi al socio per sanare la sua posizione.

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio escluso può chiedere che la delibera di esclusione sia ratificata dall'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

## Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- b) a osservare le disposizioni statutarie nonché i regolamenti e le deliberazioni emanati dagli organi dell'Associazione.
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

## Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)
- e) il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri

 dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.  
È consentito inoltre il voto elettronico.

## Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 2 per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
- e) responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- k) l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



I verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal Segretario o da un componente dell'Assemblea a tale scopo nominato, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e conservati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, a cura del Segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle adunanze ed estrarne copia.

### **Art. 9 Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate dai soci enti.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di volte, anche consecutive. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea nel rispetto del presente Statuto;

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera in via non esaustiva:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- i) la stipulazione di accordi e contratti nell'interesse dell'Associazione
- j) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.
- k) La modifica della sede associativa nei termini e modalità di cui all'art.1

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

I verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal Segretario o da un componente del Consiglio Direttivo a tale scopo nominato, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e conservati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle adunanze ed estrarne copia.

### **Art.10 Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilendone l'ordine del giorno e moderandone le riunioni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.



Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, quando ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 11 Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 12 Revisore legale dei conti**

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea

#### **Art. 13 - Patrimonio**

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da:

#### **Art. 14 - Esercizio Sociale e rendiconto**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea convocata per la relativa approvazione e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico-finanziario deve tenersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 15 Devoluzione del patrimonio**



In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 16 Rinvio e clausola di mediazione**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

#### **Art. 17 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo**

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore qualora si tratti di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Data e luogo

Carpi, 24/01/2022

Il Presidente

Il Segretario